

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE E.R.C.I. TEAM ONLUS
"Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale"**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*Sal
CF*

Il giorno **14 del mese di settembre, anno 2022** alle ore 18:00,
regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto s
è riunita, presso la sede operativa del Centro Natura Marsica, Via
I.G.Amiconi, n. 13, in Avezzano, i soci in Assemblea
dell'Associazione E.R.C.I. team Onlus "**Esperienze Ricerche di
Cooperazione Internazionale - Associazione Amici Orso Marsicano
Green Life Onlus**", - Codice Fiscale 90026930660 (regolarmente
costituita il 23 aprile 2004, con atto notarile Dottor Giuseppe Altie-
ri, Repertorio n. 56.197, Raccolta n. 685), per la modifica dello Sta-
tuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (articolo 101,
Comma 2), il cui adeguamento è stato registrato presso l'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate di Avezzano in data 14 maggio 2021 al n.
405, per discutere e deliberare, a seguito della comunicazione via
pec della Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio
"Programmazione sociale", Ufficio Terzo settore, protocollo Nr.
0323834/22 del 06/09/2022, in cui si evidenzia la seguente critici-
tà, oggetto del seguente O.d.g.:

6 OTT. 2022

a) *Dagli statuti prodotti, anche se redatti ai sensi del D.lgs. 117/17*
"Codice del Terzo Settore" si evidenzia la seguente criticità :

*I. la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vi-
ta associativa circoscrivendo ai soli soci maggiorenni il diritto deci-*

2023

of principles

sionale e di voto. Con l' inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21,23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di Promozione Sociale art. 35, comma 2).

Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez.

VI- 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

Sono presenti i seguenti soci:

Sergio Rozzi, nato a Capistrello (AQ) il 22 giugno 1952 e residente in Avezzano (AQ) - 67051 -, via Luigi Pasteur, n. 15 - Cod. Fisc. RZZSRG52H22B656H - *Presidente Coordinatore*;

Antonella Ursitti, nata a Pescasseroli (AQ) il 15 giugno 1962 e residente in Pescasseroli (AQ) - 67032 -, Via Balzanetto n. 3 - Cod. Fisc. RSTNNL62H55G484M - *Vice Presidente*;

Roberto Mastrostefano nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1951 e residente in Roma (RM)- 00155 -, via Grotta di Gregna, 137 - Cod. Fisc. MSTRRT51A16H501P;

Maurizio DE CRISTOFARO, nato ad Avezzano (AQ) il 5 agosto 1959 e residente in Avezzano (AQ) - 67051-, via Verdi n. 3- Cod. Fisc. DCRMZR59M05A515M;

Maurizio Ciciotti nato ad Atina (FR) il 2 marzo 1960 e residente in Avezzano (AQ) - 67051 -, Via Cupello n. 56 - Cod. Fisc. CCTMRZ60C02A486T,

Luigi MACERONI nato ad Avezzano (AQ) il 1° gennaio 1963 e residente in Avezzano (AQ) - 67051 -, Via Claudio Galeno n. 5 - Cod.

100



100

Fisc. MCRLGU63A01A515Q;

Pasquale Gizzi nato ad Opi (AQ) il 1 aprile 1961 e residente in OPI (AQ) - 67032 -, Via San Giovanni n. 71 - Cod. Fisc. GZZPQL61D01G079X - *Segretario*.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il **Signor Sergio Rozzi**, il quale nomina segretario il socio **Signor Pasquale Gizzi**.

Ricorda quindi che l'ordine del giorno reca le modifiche statutarie d'adequare lo statuto associativo dalle criticità riscontrate dalla comunicazione della Regione Abruzzo, onde consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore "RUNTS" D.Lgs. 117/17, conforme alle norme civili e fiscali vigenti propone il testo modificato su cui si apre la discussione.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7(sette) soci, su un totale di 7 (sette), aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e la integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono alle-



gate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro dichiarando che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della integrazione della denominazione sociale. Alle ore 19,00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Avezzano, 14 settembre 2022.

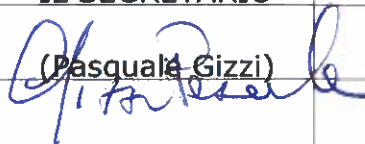
IL PRESIDENTE

(Sergio Rozzi)



IL SEGRETARIO

(Pasquale Gizzi)



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

Registrato il 6 OTT. 2022

Serie N. 806

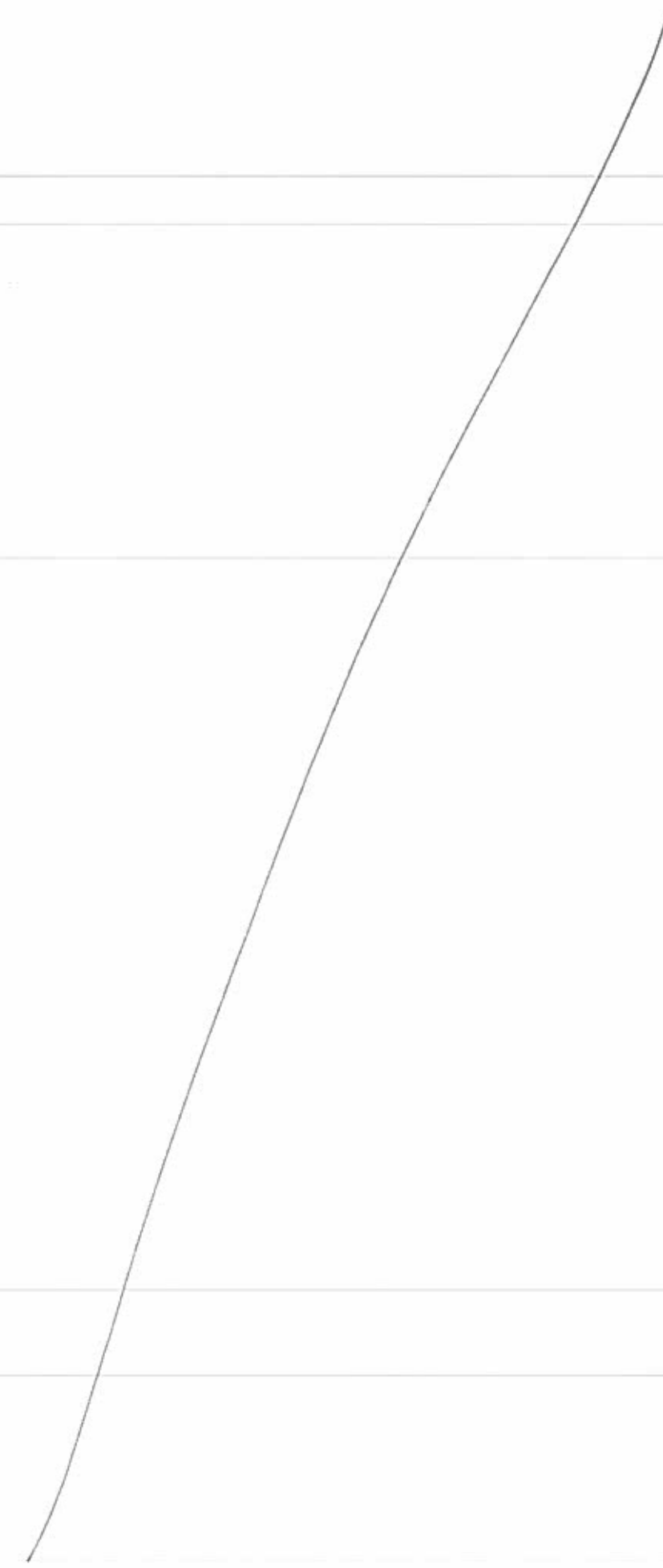
Esatte € 28.000,00

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO

(Olivia Luccitti)





INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE E.R.C.I. TEAM ONLUS - CODICE FISCALE 90026930660, COSTITUITA IL 23 APRILE 2004, CON ATTO NOTARILE DOTTOR GIUSEPPE ALTIERI, REPERTORIO N. 56.197, RACCOLTA N. 6.85 - MODIFICATO ED ADEGUATO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) PRESSO L'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVEZZANO IN DATA 14 MAGGIO 2021 AL N. 405 - PER ADEGUARLO ALLE CRITICITA' RISCONTRATE DALLA COMUNICAZIONE VIA PEC DELLA REGIONE ABRUZZO, DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE, SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE SOCIALE", UFFICIO TERZO SETTORE, PROTOCOLLO NR. 0323834/22 DEL 06/09/2022,



6 OTT. 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"E.R.C.I. team APS (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale), Ente del Terzo Settore APS-ETS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

Ai sensi degli Art. 21 - 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'associazione di promozione sociale denominata **E.R.C.I. team APS** (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale). con sede legale in Avezzano (AQ), Via Luigi Pasteur n. 15, e indicata di seguito come Associazione o Organizzazione.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tutela dei diritti civili ed il fine di valorizzazione, la difesa e la tutela dell'habitat e dell'ambiente, nonché del patrimonio naturale, archeologico, paleontologico, geologico, urbanistico, storico ed artistico, particolarmente di tutte le aree ricadenti nell'area della Marsica fucense ed, in generale di tutto il territorio abruzzese, per il recupero, tutela e valorizzazione dei cammini ed itinerari delle vie storiche e di pellegrinaggio, del loro patrimonio ambientale e culturale, materiale ed immateriale, intendendo i cammini stessi come infrastrutture privilegiate di mobilità lenta e sostenibile e come beni culturali ed ambientali; in particolare l'attuazione del Progetto di sistema territoriale La Via dei Marsi, Rete della mobilità tra le aree protette, siti Natura 2000 ed aree agricole, urbane e sub urbane della Marsica ed il miglioramento della qualità della vita e la difesa, tutela e conservazione delle specie protette, fauna e flora, di cui l'Orso bruno marsicano ne rappresenta la priorità assoluta.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale (art. 5, D.Lgs. n. 117/2017):

- **Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **Lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche**



di interesse sociale, culturale o religioso;

- Lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- Realizzare, coordinare e/o gestire progetti di cooperazione e di ricerca (ambientale, sportivo, culturale e sociale, legati allo sviluppo sostenibile del territorio, all'integrazione sociale con un contributo alla risoluzione dei problemi per l'abbattimento della povertà anche nei paesi in via di sviluppo, di stili e comportamenti di vita), anche per conto terzi; con particolare riferimento all' Accordo di Gemellaggio di Cooperazione Ambientale tra le Città di Ayacucho-Perù (giugno 2001) ed Avezzano (aprile 2002), alla istituzione dell'A.C.R. Bosco di Puya di Titankayocc (Ayacucho -Perù), Decreto Supremo N. 023-2010-MINAM, alla candidatura Unesco dei territori della Marsica e di Ayacucho a Riserve della Biosfera, di cui alla Mozione d'Ordine N. 15308 del Congresso Nazionale della Repubblica del Perù (Lima, 17 marzo 2016) nell'ambito del IV Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera svoltosi a Lima, 14-17 marzo 2016, dell'Accordo di Cooperazione Bilaterale per l'Ambiente e il Clima (Memorandum tra il MATTM e MINAM - Roma 18 luglio 2016), il cui Piano di Lavoro derivato è stato approvato nel



corso della prima riunione del Comitato Congiunto (Lima, 24 agosto 2018), e dei successivi atti R.M. N° 188-2016-MINAM (Lima, 26 luglio 2016), R.E.R N° 0139 (Ayacucho, 5 marzo 2017) e R.E.R. N° 632-2019-GRA/GR (Ayacucho, 5 novembre 2019) ;

- Tutela, valorizzazione ed attuazione del Progetto di sistema territoriale La Via dei Marsi, Rete della mobilità tra le aree protette, siti Natura 2000 ed aree agricole, urbane e sub urbane, il Cammino della Bauxite nell'anello del Giovenco, il Cammino Mariano dei Marsi e l'Ecomuseo delle Cave e delle Ferriere della Marsica:
- promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla difesa e al decoro del territorio, con azioni finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione dell'ambiente con particolare a quelle aree ricadenti nel comprensorio della Marsica fucense, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una ottimale gestione da parte degli Enti preposti, per ottenere le migliori condizioni di vivibilità e di corretta fruizione del territorio;
- gestione terreni e beni di uso civico e demaniale, boschi, rifugi, sentieri, cammini ed itinerari, con interventi di riforestazione, manutenzione, riqualificazione e restauro ambientale, compreso aree percorse dal fuoco;
- perseguire la protezione della flora e della fauna locale e dell'ambiente della zona di riferimento e più in particolare l'attivazione di ogni iniziativa utile alla difesa e tutela nonché



la conservazione dell'Orso bruno marsicano;

- prestare servizi di collaborazione scientifico-naturalistica e sportiva a persone fisiche e/o formazione giuridiche, pubbliche e private, per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità della progettazione, dello studio, della ricerca e della formazione di azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di tutela dei diritti civili, di solidarietà sociale finalizzata anche alla promozione delle diverse abilità delle persone con ritardo e deficit mentale e per una loro integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e sociosanitaria;

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DIVERSE

- 1) - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo;
- 2) - L'Associazione potrà costituire proprie Delegazioni in ogni parte d'Italia e all'estero, creare uffici operativi in località idonee, di preferenza nell'ambito di Parchi Nazionali, Riserve Naturali (Statali e/o Regionali) e di altre Aree protette;
- 3) - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni del vo-



lontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;

- 4) - L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati;

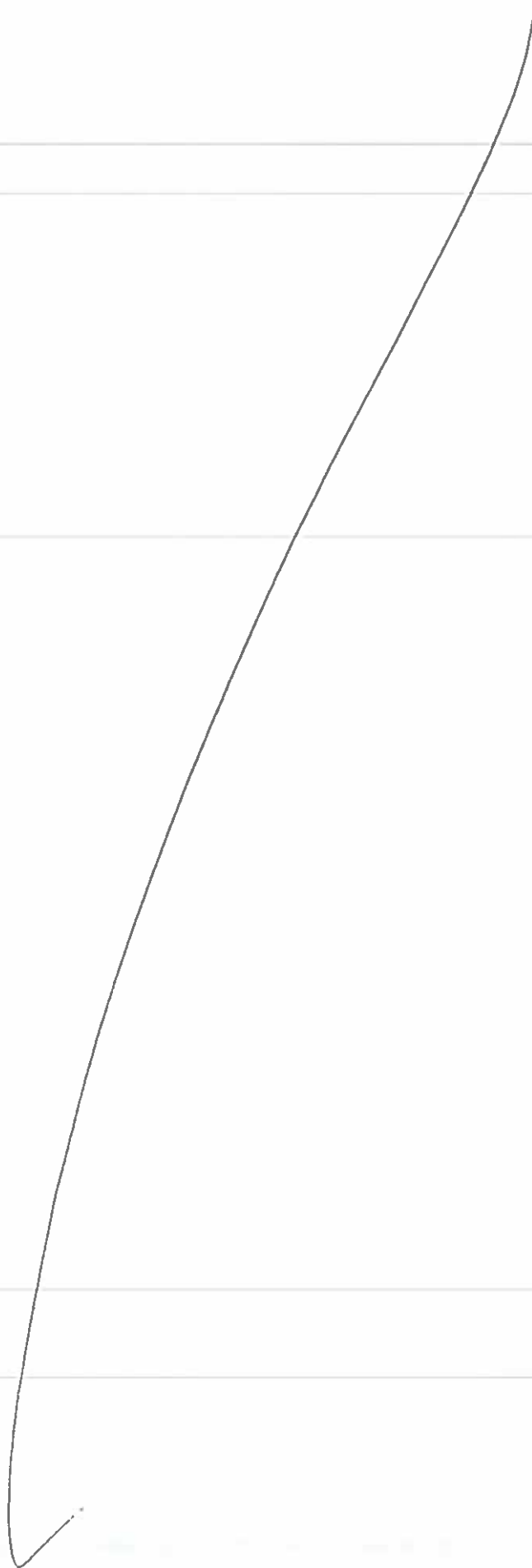
ARTICOLO 5 - I SOCI.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- 1) - le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio. Per i minorenni necessita l'assenso



dell'esercente la potestà genitoriale. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne



l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

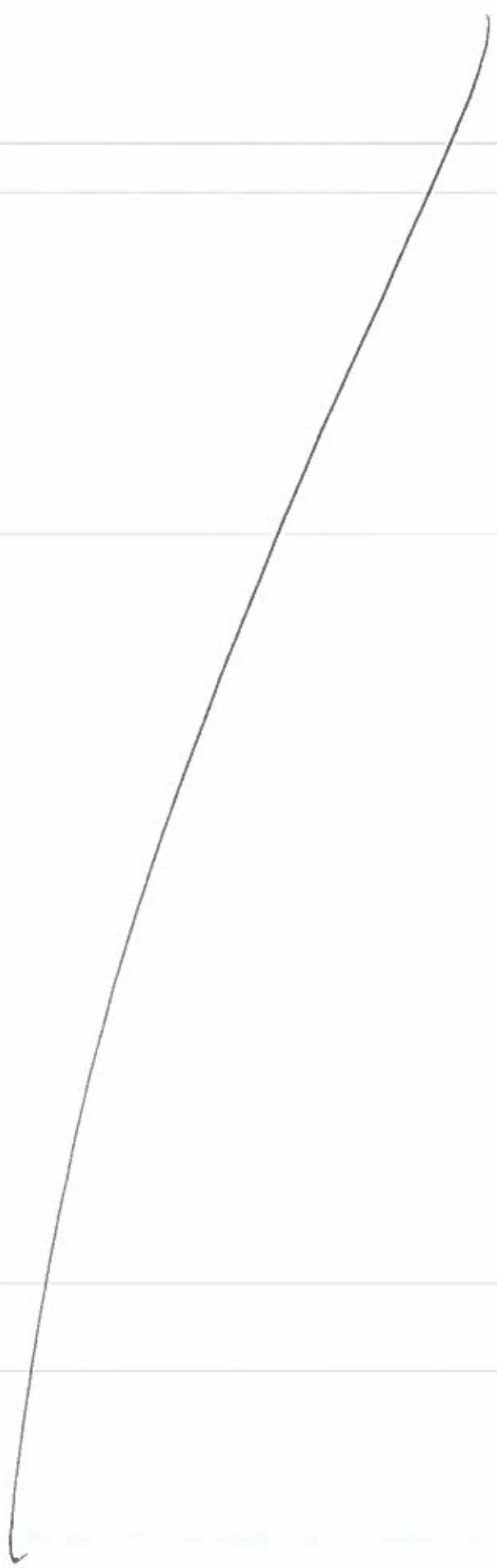
ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1) - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Presidente Coordinatore;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge);
- Il Revisore legale dei conti (nei casi previsti dalla legge);

2) - Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;

3) - Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun



compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA

- 1) - L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci;
- 2) - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- 3) - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico/PEC che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, con copia affissa nella bacheca della sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno;



- 4) - Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto; Per i minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale;
- 5) - E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto;
- 6) - È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

ARTICOLO 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

- 1) - L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i rappresentanti dei propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività ed il bilancio preventivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1, la relazione di missione;



e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;

i) fissare l'ammontare e la tempistica del versamento del contributo associativo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
- 2) - L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- 3) - L'Assemblea è convocata 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione ove presente, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 12 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto.

- 1) - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno;
- 2) - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;



3) - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione;

4) - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;

5) - I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6) - Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

7) - Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

1) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi



zi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza;

2) – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati;

3) - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti Il Presidente Coordinatore, il Vice Presidente ed il Segretario;

4) – Il Consiglio Direttivo:

- sovrintende all'attività dell'Associazione in vista della realizzazione delle sue finalità;
- predispone le linee del programma annuale dell'Associazione e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

5) – Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea costituita da tutti gli associati.

ARTICOLO 14 – COMPETENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza;



za dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.;

f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale e la tempistica del suo versamento;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo e preventivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente Coordinatore, il Vice Presidente ed il



Segretario;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente Coordinatore per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

1) - L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere

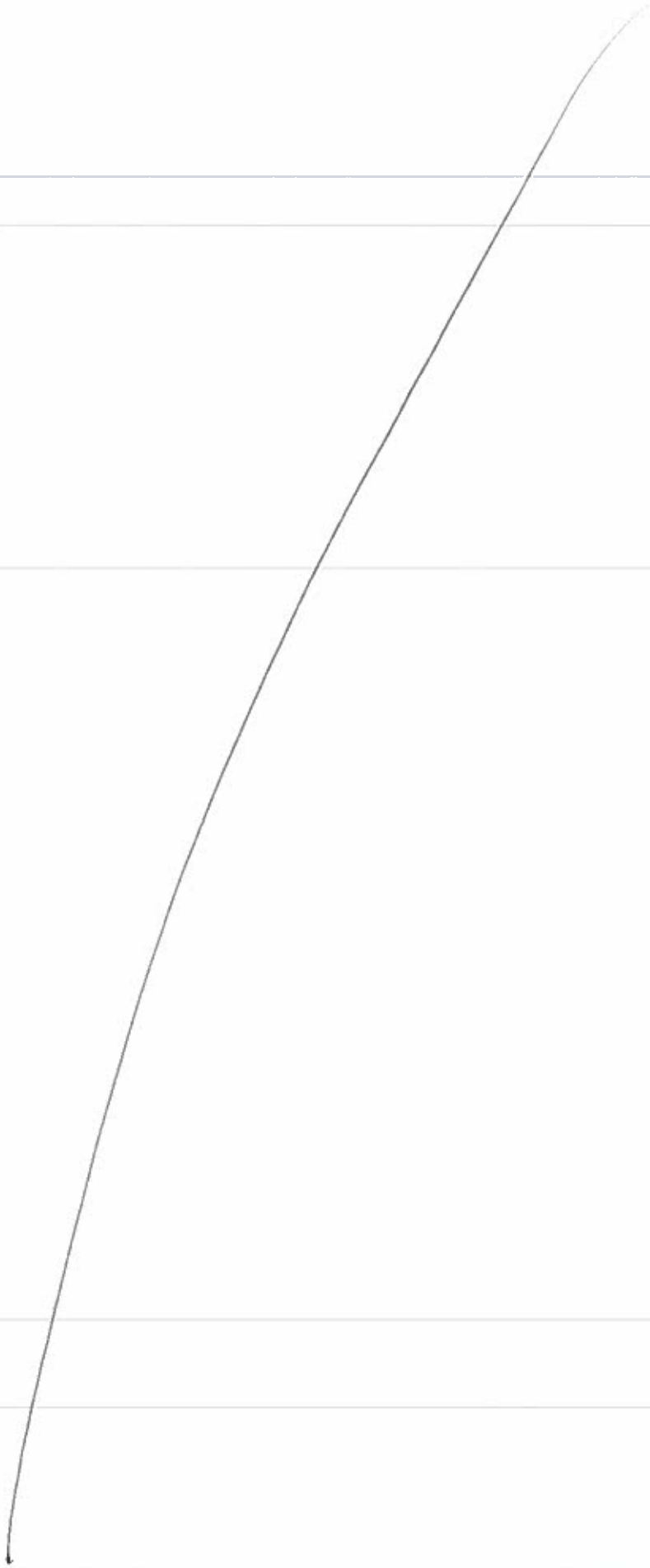


dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato;

2) - L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione;

3) - L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;

4) - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti



esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro

senza diritto di voto;

5) - Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando

è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;

6) - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In

caso di parità prevale il voto del Presidente;

7) - Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere

redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Se-

gretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni

dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE COORDINATORE

1) - Il Presidente Coordinatore è eletto dal Consiglio Direttivo tra

suoi componenti, a maggioranza dei presenti;

2) - Il Presidente Coordinatore dura in carica 3 (tre) anni ed è rie-

leggibile;

3) - Al Presidente Coordinatore competono i più ampi poteri di ordi-

naria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli espressa-

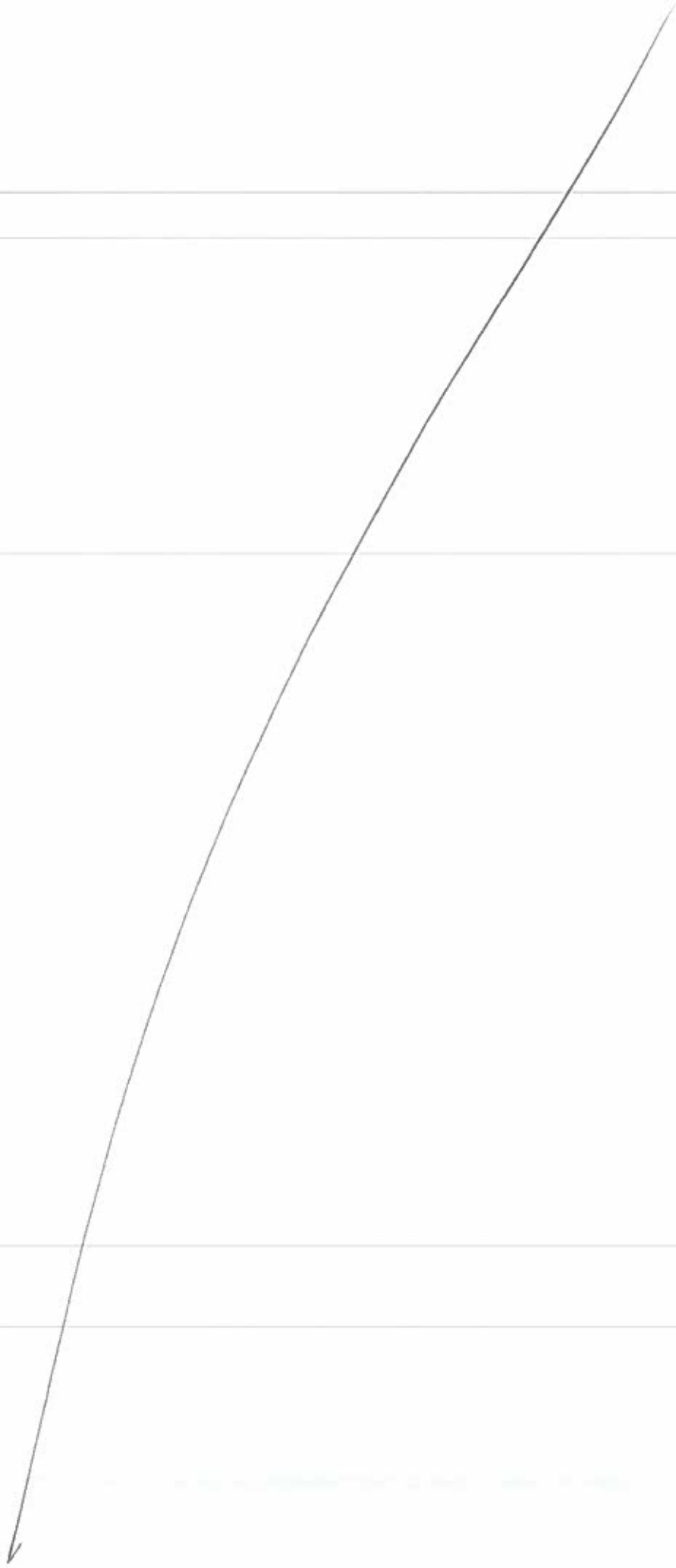
mente demandati al Consiglio Direttivo;

4) - Al Presidente Coordinatore spetta altresì la rappresentanza e

la firma sociale, rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti

giuridici che impegna l'Associazione, inoltre:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è auto-



rizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

5) - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;

6) - Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO).

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo



do quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO).

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19 – LIBRI SOCIALI

1) - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

2) – I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;

3) – Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente Coordinatore e dal Segretario;

4) – Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa ri-



chiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

ARTICOLO 20 – RISORSE ECONOMICHE

1) - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017);
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

2) - Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

- 3) Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 21 – SCRITTURE CONTABILI

- 1) - L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 22 – ESERCIZIO SOCIALE

1902

- 1) - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) - Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere depositati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel RUNTS;
- 3) - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche;
- 4) - Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
- 5) - Il programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 1) - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- 2) - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ARTICOLO 24 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1) - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25 – RINVIO

1) - I requisiti prescritti dal D.Lgs. 117/2017 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore. Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore";

2) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e suc-



cessive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

